

DELIBERA N. 85/24/CSP

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO, IV SEZ., N. 4618, DEL 7 MARZO 2024 DI ACCOGLIMENTO IN PARTE DEL RICORSO PROPOSTO DA TELE RENT S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 213/17/CSP - RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE INGIUNTA CON LA DELIBERA N. 213/17/CSP NEI CONFRONTI DI TELE RENT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "7 GOLD TELE RENT")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*".

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 213/17/CSP, del 19 ottobre 2017, recante "*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Tele Rent S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "7 Gold Tele Rent" per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 4, e 38, comma 9, del d.lgs. n.177/05 (Contestazione Co.re.com. Sicilia n. 13/2017 - proc. 71/17/DZ-CRC)*";

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, IV sez., n. 4618, del 7 marzo 2024, di accoglimento in parte del ricorso proposto da Tele Rent S.r.l. per l'annullamento della delibera n. 213/17/CSP;

PREMESSO che:

- la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 19 ottobre 2017, con la delibera n. 213/17/CSP, ha ordinato e ingiunto alla società Tele Rent S.r.l. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12,396,00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 4 e 38, comma 9 del d.lgs. n. 177/05;
- successivamente, il TAR del Lazio, con sentenza n. 4618 del 7 marzo 2024, nel ritenere parzialmente fondato il ricorso proposto dalla società Tele Rent S.r.l., lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato *in parte* la delibera n. 213/17/CSP;

RILEVATO che il giudice amministrativo ha ritenuto fondata la censura contenuta nel ricorso sopra menzionato in ordine alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 per il mancato computo del Meteo nel minutaggio della programmazione televisiva relativa ai notiziari.

In particolare, il TAR del Lazio ha deciso che "*dalla visione dei filmati dei telegiornali serali andati in onda su "7GOLD" tra il 14 e il 19 febbraio 2017, versati in atti da parte ricorrente, si evince che il frame di presentazione della rubrica meteo, realizzata con la collaborazione di un noto portale telematico specializzato, reca il logo "NDS", unitamente alla precisazione, data oralmente, che essa è "presentata" da uno sponsor. Inoltre, dopo la trasmissione delle previsioni metereologiche, viene lanciata la sigla di chiusura del telegiornale con l'indicazione della testata e del direttore responsabile. Conseguentemente, deve ritenersi che il meteo non configuri con certezza un autonomo programma distinto dal notiziario, ma che ne costituisca una parte*

integrante, sia pur presentata al pubblico con una sua peculiare veste grafica. Del resto, la divulgazione delle previsioni metereologiche rappresenta essa stessa la comunicazione di notizia, correlata non a comportamenti umani ma a fenomeni naturali, rispetto alla quale non può negarsi l'esistenza di un interesse alla conoscenza da parte del pubblico per le proprie esigenze di vita quotidiana”;

RILEVATO che il giudice amministrativo, di conseguenza, ha statuito che:

- *“il mezzo di impugnazione in esame è, quindi, fondato, con susseguente obbligo dell’Autorità resistente di procedere alla rideterminazione dell’importo della sanzione dovuta, tenuto conto che l’unico illecito da retribuire è costituito dalle riscontrate due violazioni dell’art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177 cit. nelle giornate del 15 e 16 febbraio 2017”;*
- *“nella parte relativa alla prima violazione – che riguarda due episodi isolati di superamento del tetto il 15 febbraio 2017, dalle ore 20:00:00 alle ore 21:00:00, del 2,33% e il 16 febbraio 2017, nella medesima fascia oraria, dello 0,83% – la pena pecuniaria applicata deve ritenersi incontestata ed accettata”;*
- *“come già emerso nella fase cautelare del giudizio, la condizione economico-patrimoniale della società ricorrente non si esaurisce nella sola considerazione degli utili aziendali accertati per l’annualità 2015, sì che l’importo originario della sanzione pecuniaria comminata non appare sotto questo profilo irragionevole o ingiusto”;*

RITENUTO, quindi, di dover procedere, in esecuzione della citata sentenza n. 4618 del 7 marzo 2024, alla rideterminazione della sanzione irrogata con la delibera 213/17/CSP, annullata *in parte qua*;

CONSIDERATO, a tal fine, che, alla luce delle indicazioni fornite dal TAR del Lazio, il superamento del limite di affollamento pubblicitario prescritto nelle giornate di programmazione televisive del 15 e del 16 febbraio 2017 e nelle relative fasce orarie in violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 comporta la rideterminazione dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a euro 4.132,00 corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO, in ogni caso, che la rideterminazione sopra indicata non costituisce in alcun modo acquiescenza alla sentenza del TAR del Lazio succitata, contro la quale l’Autorità ha proposto appello incidentale per il capo di soccombenza sopra trascritto e che, pertanto, si fa espressamente salva la possibilità di recupero di tutte le somme originariamente ingiunte;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

in esecuzione a quanto statuito dal TAR del Lazio con la sentenza n. 4618 del 7 marzo 2024, di rideterminare la sanzione, di cui alla delibera n. 213/17/CSP, nella misura pari a euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba